PARTECIPAZIONE AL CAPITALE, AGLI UTILI E AZIONARIATO DEI DIPENDENTI	
Finalità della norma	In attesa di una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese, sono definite le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo istituito dalla legge di Stabilità 2014 per: a) incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese; e b) diffondere i piani di azionariato rivolti ai (soli) lavoratori dipendenti. Il Fondo sostiene le iniziative delle imprese che, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito o le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.
Lavoratori ammessi	Il beneficio si applica alle azioni assegnate ai dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato. Sono quindi esclusi tutti i non dipendenti, i lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, i dirigenti.
Imprese ammesse	Possono accedere al beneficio a carico del Fondo le società per azioni italiane o di altri paesi UE che stabiliscono una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano e che ne fanno richiesta. Tali imprese devono possedere un DURC in regola all'atto dell'erogazione del finanziamento e devono osservare le disposizioni comunitarie sugli aiuti "*de minimis*".
Condizioni	La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo. L'adesione alle iniziative per incentivare la partecipazione al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato è volontaria e non è subordinata ad alcun obbligo: essa non deve essere fonte di discriminazioni e deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, livello di inquadramento e anzianità di servizio. I piani di azionariato predisposti dalle imprese devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell'investimento e una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire. Al momento della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa deve fornire adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione ed eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse. In assenza della disciplina di istituti di democrazia partecipativa, sono escluse le iniziative di acquisto con quote di TFR.
Benefici	Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell'azione assegnata gratuitamente o, in caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore: l'importo riconosciuto non può essere comunque superiore a 10 euro per ogni azione. Per determinare il valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale o, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione. Se le richieste superano l'importo delle risorse disponibili, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte: la concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande. Infine, il beneficio riconosciuto a ogni impresa e ai suoi dipendenti non può eccedere il 10% dell'ammontare complessivo del Fondo (quello a favore di ciascun gruppo e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte, non può eccedere il 20%).